CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

_III°___ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. **22**

L'anno 2018, il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 11.45 presso i locali di __Rigaletta/Milo_a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del C. C. è riunita la _III°_ Commissione Consiliare permanente per discutere gli argomenti che saranno di seguito specificati:

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI
MANNINA SIMONA
MANUGUERRA ALESSANDRO
GENCO PAOLO

Risulta ____ assente ___ il ___ Consiglieri: **DAIDONE CARMELA**

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante MANNINA SIMONA
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, il Presidente la dichiara aperta alle ore 12.00.
Data lettura del Verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità, si procede con l'elaborazione degli articoli del Regolamento della Raccolta Differenziata.

Art.46 Modalità di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto

Si riportano a seguire le disposizioni specifiche per le modalità di conferimento delle differenti frazioni.

1. rifiuti pericolosi e RAEE

a) Rifiuti pericolosi: il conferimento è effettuato contenitori a tenuta, ubicati all'interno di appositi box all'interno del centro di raccolta comunale. Il materiale prima del conferimento dovrà essere già stato selezionato e dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto che ne comprometta l'accettabilità da parte dell'impianto di smaltimento.

I rifiuti conferibili sono così individuati:

• batterie d'auto: E' ammesso il conferimento solo da parte di utenze domestiche.

• prodotti chimici domestici e loro contenitori vuoti quali vernici, mastici, isolanti, acidi, ammoniaca, diluenti, inchiostro, antiparassitari, smacchiatori, bianchetti ecc.

I prodotti chimici devono essere conferiti nel proprio contenitore originale o comunque in contenitore sul quale deve essere scritto il tipo di prodotto contenuto al fine di consentire all'impianto di smaltimento di destinarlo a specifico trattamento chimico; I contenitori devono essere sigillati e garantire che il prodotto non fuoriesca; E' ammesso il conferimento solo da parte di utenze domestiche.

• cartucce esauste di toner di fotocopiatrici, stampanti e fax: occorre garantire, durante il trasporto ed il conferimento, l'integrità della cartuccia evitando la dispersione del residuo di toner contenuto; E' ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (3-4 cartucce 2-3 volte all'anno);

• pile esaurite: trattasi della medesima raccolta differenziata estesa sul territorio comunale con i contenitori stradali.

• olio minerale: nel contenitore, a disposizione esclusivamente per le utenze domestiche, può essere travasato olio derivante da cambio olio motore veicoli.

b) RAEE: il conferimento è effettuato in cassoni contrassegnati con la tipologia del rifiuto.

E' consentito il conferimento solo per le utenze domestiche o assimilate.

Per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla legislazione vigente in materia (D.M. n. 65 del 08/03/2010 e s.m.i).

• R1 – Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi e condizionatori)

• R2 – Grandi bianchi (lavastoviglie e lavatrici)

• R3 – TV e Monitor

• R4 – Componenti elettronici (cellulari, stampanti, fax, ventilatori, ecc.)

• R5 – tubi fluorescenti e neon.

2. rifiuti non pericolosi

1. Rifiuti vegetali: I rifiuti vegetali, quali rami, potature, erba, foglie, piante orticole e ornamentali, derivanti dall'ordinaria manutenzione del giardino, devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenerne il più possibile il volume (es: i rami non devono superare la lunghezza di 1,5 m). Non possono essere conferiti frutta e verdura avariata che devono essere messi con la frazione umida dei rifiuti domestici, sassi, ceppi di alberi, tronchi (interi o aventi diametro superiore a 3/4 cm.) vasi di terracotta o plastica, sacchi di plastica, pali tutori in plastica o metallo ed altri rifiuti non compostabili; E' consentito l'uso di materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi al Centro di Raccolta.

All'atto del conferimento i rifiuti dovranno essere liberati a cura dell'utente, da qualsiasi involucro e immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo. Le imprese

agricole e florovivaistiche non possono utilizzare il Centro di Raccolta per il conferimento di propri rifiuti vegetali in quanto i medesimi rifiuti sono classificati come "scarti di lavorazione".

2. Carta e cartone: nel cassone devono essere conferiti: riviste, giornali, scatole in carta e cartone, ecc, il più possibile compressi da parte dell'utente, onde occupare il minore spazio possibile. E' severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati o che siano formati oltre che da carta e cartone, anche da altri componenti.

3. Legno: nel cassone devono essere conferiti: imballaggi vari, quali pallets, cassette della frutta, casse in legno, mobili di legno, ecc. Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto (plastica, carta, tessuti, ferro, vetro ecc.) che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di smaltimento.

4. Rifiuti ingombranti domestici: Nel cassone devono essere conferiti, per esclusione, i rifiuti che non vanno in nessuno degli altri contenitori presenti nel centro di raccolta o per i quali non è attiva la raccolta "porta a porta", quali:

- vecchi mobili plurimateriale (possibilmente smontati per ridurne il volume)
- imballaggi in genere
- materiali vari in pannelli (gesso, plastica)
- cellophane, carta plastificata, adesiva, metallizzata
- paglietta metallica
- pelle e similpelle
- feltri e tessuti non tessuti
- materassi ed imbottiture naturali e sintetiche
- tappezzerie, moquette, linoleum
- juta
- oggetti di uso domestico (es: pentolame, piatti, ecc).

Il materiale dovrà essere conferito in modo separato, soprattutto nel rispetto delle altre frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato; in particolare, i rifiuti conferiti non dovranno essere costituiti in tutto o in parte da rifiuti speciali e/o pericolosi e nel limite del possibile, essere privi di parti in metallo e legno da conferire negli appositi cassoni.

5. Vetro: nel cassone dovranno essere depositate lastre in vetro o contenitori in vetro che per la loro dimensione non sono conferibili tramite il servizio "porta a porta".

Non devono essere inseriti altri materiali (le damigiane devono essere private del rivestimento in paglia, legno o plastica, dalle specchiere devono essere tolte mensole metalliche e portalampade; Non devono essere conferite lampade al neon o altre lampade e lampadine, ceramica, porcellana;

6. Materiale ferroso: nel cassone vanno depositati solo oggetti fatti esclusivamente in ferro o metalli in genere, il più possibile puliti. E' vietato lo smaltimento delle marmitte.

7. Materiale inerte: nel cassone vanno conferiti solo rifiuti derivanti da varie attività di piccola manutenzione delle proprie abitazioni (lavandini, piastrelle, calcinacci, ecc) purché eseguiti in economia diretta dai privati. La quantità ammessa "una tantum" per ogni utenza è quantificata approssimativamente in max 30kg/anno corrispondente a circa 2 carriole. Non devono essere inseriti pannelli in cartongesso, eternit, sacchi in plastica o carta, vasi in plastica, rubinetteria, tubi in plastica o metallo, cavi elettrici, stipiti ed altri rifiuti da demolizione. Per lavori di maggiore entità e/o eseguiti da ditte o imprese è compito di queste stesse ditte provvedere allo smaltimento delle macerie presso le discariche autorizzate. Le imprese edili non posso utilizzare il Centro per il conferimento di rifiuti inerti in quanto classificati come scarti di lavorazione. E' severamente vietato conferire materiale contenente amianto, che deve essere smaltito secondo le normative di legge, da ditte specializzate.

8. Pneumatici: Il conferimento è consentito unicamente alle utenze domestiche ed è limitato a copertoni di moto, scooter, biciclette. Il conferimento deve avvenire previa separazione di parti metalliche metallica, che devono essere collocate nel contenitore del materiale ferroso.

9. olio vegetale: nel contenitore dovrà essere conferito olio e grasso vegetale ed animale residuo, ossia quello derivante da cottura e frittura di alimenti. L'olio va conferiti senza residui di cibo.

10. indumenti usati: nel contenitore devono essere conferiti unicamente indumenti usati (vestiti, lenzuola, coperte, ecc.). E' vietato depositare i rifiuti fuori dall'apposito contenitore.

ART. 47 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DELLE UTENZE COMMERCIALI - ARTIGIANALI INDUSTRIALI

1. Le utenze commerciali, artigianali ed industriali ubicate nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti mediante regolare iscrizione a ruolo, possono conferire a loro cura, presso il Centro di Raccolta, le diverse tipologie di rifiuto consentite nelle giornate di apertura non festive e negli orari stabiliti.

2. E' severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali o pericolosi, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore attraverso accordi diretti con ditte autorizzate.

ART. 48 – CONTROLLI

1. Tutte le utenze che conferiscono i rifiuti differenziati al centro di raccolta possono essere sottoposte ad accertamenti quali-quantitativi.

2. Gli operatori del servizio possono procedere all'accertamento dell'identità degli utenti che conferiscono rifiuti e alla verifica della provenienza dei rifiuti.

3. Gli operatori possono negare il conferimento nel caso di non conformità rispetto alle norme del presente regolamento.

4. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale .

5. Con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 49 - ORARIO DI APERTURA

1. Il centro di raccolta è aperto agli utenti nei giorni stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare, in relazione alle esigenze di servizio, i giorni e gli orari di apertura del centro di raccolta, dandone ampia e preventiva comunicazione alla cittadinanza.

ART. 50 – DIVIETI

1. Presso il centro di raccolta è severamente vietato:

a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non residenti nel Comune di Erice;

b) accedere con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento;

c) depositare qualsiasi rifiuto non espressamente previsto dalle norme del presente regolamento;

d) scaricare rifiuti con modalità diverse e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente dal presente regolamento;

e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti;

f) scaricare rifiuti di qualsiasi genere fuori dalla recinzione del centro di raccolta.

g) Soffermarsi nell'area oltre il tempo necessario al conferimento. La sosta nel centro di raccolta è comunque ammessa solo a personale autorizzato e incaricato.

h)occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;

i)accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;

j)introdursi nel C.C.R. fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione.

Pertanto la commissione chiude i lavori alle ore 13.15 e viene aggiornata come da calendario

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Consigliere _____

IL PRESIDENTE

Consigliere Simona Mannina

Componenti

Mannina Simona _____

Manuguerra Alessandro _____

Genco Paolo _____

Erice, 01/02/2018

E R I C E
Città di pace e per la scienza

III° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.23 del 02/02/2018

SEDUTA DESERTA

L'anno duemiladiciotto il giorno 02 del mese di Febbraio alle ore 11,45, presso i locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale è convocata, in seduta aperta al pubblico, la III° Commissione Consiliare per discutere e deliberare l'argomento di seguito specificato.
Alle ore 12,00 Risultano presenti i consiglieri:

- **Mannina Simona**
- **Genco Paolo**

Risultano assenti: **Manuguerra Alessandro - Daidone Carmela**

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il componente Consigliere Genco Paolo.
Alle ore 12,20, accertata la **NON** sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, il Presidente Mannina Simona, dichiara deserta la presente seduta aggiornandola come da calendario.

Erice, lì 02/02/2018

Il Segretario verbalizzante
Consigliere Genco Paolo

C I T T A' D I E R I C E

PROVINCIA DI TRAPANI

_III°___ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 24

L'anno 2018, il giorno 5 del mese di febbraio alle ore 11.45 presso i locali di __Rigaletta/Milo_a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del C. C. è riunita la _III°_ Commissione Consiliare permanente per discutere gli argomenti che saranno di seguito specificati:

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI
MANNINA SIMONA
MANUGUERRA ALESSANDRO
GENCO PAOLO
DAIDONE CARMELA (ENTRA ALLE 12.00)

Risulta ____ assente ___ il __ Consiglieri: ____

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante SIMONA MANNINA
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, il Presidente la dichiara aperta alle ore 11.45.
Data lettura del Verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità, si contatta telefonicamente la dott.ssa Grimaudo per chiederle di partecipare alla presente commissione per verificare la scontistica da applicare alle attività commerciali che conferiscono, la quale riferisce di non avere alcuna competenza in merito, tale per cui viene contattata la De Vincenzi che prende parte alla presente seduta.
La Consigliera Mannina chiede alla De Vincenzi se è possibile collegare la quantità di rifiuti conferibili da parte delle attività commerciali ai metri quadrati e quindi presuntivamente a quanto gli stessi possono produrre posto che un supermercato produrrà di più di un piccolo rivenditore…?
La De Vincenzi riferisce come lo sconto da applicare è sulla parte variabile ex art. 19 della Tari e che lo sconto da applicare deve essere al massimo del 15 %.
Il consigliere Manuguerra esce alle ore 12.45.

Art. 51 Riduzioni per la raccolta differenziata

In applicazione al vigente Regolamento della TARI,art.19,i titolari di utenze domestiche che conferiscono i rifiuti presso il CCR o agli analoghi centri periferici, hanno diritto ad una riduzione della tassa, tanto nella parte fissa che in quella variabile con il criterio delle quantità ponderate di cui all'allegato "A", secondo lo schema che segue:

quantità	riduzione
50 kg	15%
100 kg	35%
200 kg	50%

Per il raggiungimento della percentuale di differenziata al fine di ottenere la prevista riduzione sulla tassa della parte fissa e variabile è necessario conferire i rifiuti secondo la seguente quantità:

100kg cartone/carta

30 kg vetro

50 kg plastica

10 kg lattine in alluminio

10 kg dei restanti rifiuti previsti dall'allegata tabella A.

Pertanto la commissione chiude i lavori alle ore 13.00e viene aggiornata come da calendario

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Consigliere _____

IL PRESIDENTE

Consigliere Simona Mannina _____

Componenti

Mannina Simona _____

Manuguerra Alessandro _____

Genco Paolo _____

Daidone Carmela _____

Erice, _

E R I C E
Città di pace e per la scienza

III° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 25 del 06/02/2018

SEDUTA DESERTA

L'anno duemiladiciotto il giorno 06 del mese di Febbraio alle ore 11,45, presso i locali comunali di Rigaletta Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale è convocata, in seduta aperta al pubblico, la III° Commissione Consiliare per discutere e deliberare l'argomento di seguito specificato.
Alle ore 12,00 Risultano presenti i consiglieri:

- **Daidone Carmela**
- **Genco Paolo**

Risultano assenti: **Manuguerra Alessandro – Mannina Simona**

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il componente Consigliere Genco Paolo.
Alle ore 12,20, accertata la **NON** sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, il Presidente Mannina Simona, dichiara deserta la presente seduta aggiornandola come da calendario.

Erice, lì 02/02/2018

Il Segretario verbalizzante
Consigliere Genco Paolo

Carmela Daidone

CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

_III°___ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. **26**

L'anno 2018 , il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 11.45 presso i locali di __Rigaletta/Milo_a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del C. C. è riunita la _III°_ Commissione Consiliare permanente per discutere gli argomenti che saranno di seguito specificati:

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI
MANNINA SIMONA
MANUGUERRA ALESSANDRO (ENTRA 12.05)
GENCO PAOLO
DAIDONE CARMELA

Risulta ____ assente ___ il ___ Consiglieri: ____

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante SIMONA MANNINA
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, il Presidente la dichiara aperta alle ore 11.50.
Data lettura del Verbale della seduta del 5.02.2018 che si approva all'unanimità, si procede all'esame della proposta di deliberazione n.5 del 5.2.2018, pervenuta in data odierna in commissione avente ad oggetto "*approvazione regolamento di igiene urbana per il compostaggio domestico*".
I componenti avendo già elaborato la bozza di regolamento per la raccolta differenziata in cui al titolo 5 viene trattato lo stesso argomento, compostaggio domestico, decidono di riprenderne la trattazione onde verificare la sua complementarietà.
Si conviene, quindi, nell'elaborare quanto segue:

TITOLO 5 – IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 30 Definizione

3. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.
4. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
5. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
6. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
7. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;
8. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
9. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;
10. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee

Pertanto la commissione chiude i lavori alle ore 13.15 e viene aggiornata come da calendario

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Il Consigliere _____

IL PRESIDENTE
Consigliere Simona Mannina _____

Componenti
Mannina Simona _____
Manuguerra Alessandro _____
Genco Paolo _____
Daidone Carmela _____

Erice, 7/2/2018

CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

_III°___ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 27

L'anno 2018 , il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 11.45 presso i locali di __Rigaletta/Milo_a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del C. C. è riunita la _III°_ Commissione Consiliare permanente per discutere gli argomenti che saranno di seguito specificati:

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI
MANNINA SIMONA
MANUGUERRA ALESSANDRO
GENCO PAOLO
DAIDONE CARMELA (esce alle ore 12.20)

Risulta ____ assente ___ il ___ Consiglieri: ____

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante MANNINA SIMONA
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, il Presidente la dichiara aperta alle ore 11.50.
Data lettura del Verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità, si prosegue con l'elaborazione del Regolamento differenziata.

Art. 52 Riduzioni per la raccolta differenziata per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superfice imponibile le tariffe per unità di superfice riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n.158.
2. La quota variabile della tariffa è determinata applicando alla superfice imponibile le tariffe per unità di superifice riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo la previsione di cui al punto 4.4., allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n.158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

La consigliera Daidone lascia la commissione, per motivi familiari, alle ore 12.20.

Dopo ampia discussione la commissione chiude i lavori alle ore 12.50 e viene aggiornata come da calendario.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Consigliere _____

IL PRESIDENTE

Consigliere Simona Mannina _____

Componenti

Mannina Simona _____

Manuguerra Alessandro _____

Genco Paolo _____

Erice, _

CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

_III°___ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. **28**

L'anno 2018 , il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 11.45 presso i locali di __Rigaletta/Milo_a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del C. C. è riunita la _III°_ Commissione Consiliare permanente per discutere gli argomenti che saranno di seguito specificati:

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI

MANNINA SIMONA

MANUGUERRA ALESSANDRO

Risulta ____ assente ___ il ___ Consiglieri: **GENCO PAOLO, DAIDONE CARMELA**

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante SIMONA MANNINA

I consiglieri Manuguerra e Mannina presenziano alla presente commissione alle ore 11.45 e nell'attesa degli altri componenti decidono di prendere parte alla conferenza capigruppo fissata per le ore 11.30 avente ad oggetto punti importanti come il consuntivo ed il regolamento delle commissioni.

Si evidenzia come i consiglieri Genco Paolo e Daidone Carmela non partecipano alla seduta di commissione perché presenziano alla conferenza di capigruppo, essendo, rispettivamente, vicePresidente del Consiglio Comunale di Erice e capogruppo del PD.

Non sussiste, pertanto, il *quorum* richiesto per la validità della seduta di commissione cosicché la presente seduta viene dichiarata deserta alle ore 12.20e viene aggiornata come da calendario.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Consigliere Simona Mannina

IL PRESIDENTE

Consigliere Simona Mannina

Simona Mannina

Componenti

Mannina Simona Simona Mannina

Manuguerra Alessandro

Erice, 12/02/2018

CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

_III°___ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 29

L'anno 2018, il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 11.45 presso i locali di __Rigaletta/Milo_a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del C. C. è riunita la _III°_ Commissione Consiliare permanente per discutere gli argomenti che saranno di seguito specificati:

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI
MANNINA SIMONA
MANUGUERRA ALESSANDRO
GENCO PAOLO
DAIDONE CARMELA

Risulta ____ assente ___ il ___ Consiglieri:
Svolge la funzione di Segretario verbalizzante SIMONA MANNINA
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, il Presidente la dichiara aperta alle ore 12.00.
Si procede all'elaborazione del Regolamento della Raccolta Differenziata.

Art.53 classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principali o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superfice a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prefissa per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superfice destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Dopo ambio dibattito, la commissione chiude i lavori alle ore 13.00 e viene aggiornata come da calendario

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Consigliere SIMONA MANNINA

IL PRESIDENTE

Consigliere Simona Mannina

Componenti

Mannina Simona _____

Manuguerra Alessandro _____

Genco Paolo _____

Daidone Carmela _____

Erice, 13/02/2018

CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

_III°___ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. **30**

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 11.45 presso i locali di __Rigaletta/Milo_a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del C. C. è riunita la _III°_ Commissione Consiliare permanente per discutere gli argomenti che saranno di seguito specificati:

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI
MANUGUERRA ALESSANDRO
DAIDONE CARMELA
GENCO PAOLO

Risulta ____ assente ___ il ___ Consiglieri: **SIMONA MANNINA**

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante Genco Paolo
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, il VicePresidente la dichiara aperta alle ore 11.50
Data lettura del Verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità, si procede all'elaborazione del degli articoli 57-58-59.

ART. 57 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

ART. 58 - VIGILANZA E SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa

pecuniaria nei limiti minimi e massimi di seguito elencati, fatto salvo eventuali responsabilità penali.

2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, gli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale e altri eventuali ufficiali preposti all'esercizio dell'attività di accertamento delle violazioni.

ART. 59 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed ordinamentali incompatibili con il presente regolamento, in seguito alla sua entrata in vigore.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Pertanto la commissione chiude i lavori alle ore 13.10 e viene aggiornata come da calendario

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Consigliere Genco Paolo

IL PRESIDENTE

Consigliere Alessandro Manuguerra

Componenti

Manuguerra Alessandro _____

Genco Paolo _____

Daidone Carmela _____

Erice, 14/02/2018

CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

_III°___ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. **31**

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 11.45 presso i locali di __Rigaletta/Milo_a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del C. C. è riunita la _III°_ Commissione Consiliare permanente per discutere gli argomenti che saranno di seguito specificati:

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI
MANNINA SIMONA
MANUGUERRA ALESSANDRO
Risultano assenti i Consiglieri: **GENCO PAOLO, DAIDONE CARMELA**

Accertata l'insussistenza del quorum richiesto la Presidente dichiara la seduta deserta alle ore 12.20 e aggiorna la seduta come da calendario

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Il Consigliere MANNINA SIMONA

IL PRESIDENTE
Consigliere Simona Mannina

Componenti
Mannina Simona _____
Manuguerra Alessandro _____

Erice, 15.02.2018

CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

_III°___ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 32

L'anno 2018, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 11.45 presso i locali di __Rigaletta/Milo_a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del C. C. è riunita la _III°_ Commissione Consiliare permanente per discutere gli argomenti che saranno di seguito specificati:

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI
MANNINA SIMONA
MANUGUERRA ALESSANDRO
GENCO PAOLO
DAIDONE CARMELA (ENTRA ALLE ORE 12.20)
Risulta ____ assente ___ il ___ Consiglieri:

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante SIMONA MANNINA
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, il Presidente la dichiara aperta alle ore 11.50.
Data lettura del Verbale della seduta precedente che viene approvato, si procede all'assemblaggio delle norme via via elaborate da questa commissione onde poter stilare il Regolamento di Raccolta Differenziata del Comune di Erice e procedere con i necessari pareri.

TITOLO 1 - PARTE GENERALE
ART. 1 FINALITA'
ART. 2 PRINCIPI GENERALI
ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 4 DEFINIZIONI
ART. 5 OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI
ART. 6 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI
ART. 7 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

TITOLO 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
ART. 8 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 9 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
ART. 10 I CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
ART. 11 I CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
ART. 12 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
ART. 13 TARIFFAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
TITOLO 3 - RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
ART. 14 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA
ART. 15 RACCOLTA DOMICILIARE – SERVIZIO "PORTA A PORTA"
ART. 16 RACCOLTA SU CHIAMATA
ART. 17 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI
ART. 18 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE
ART. 19 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI
ART. 20 TRASPORTO
ART. 21 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI
TITOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 22 CARATTERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 23 LE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTE A DOMICILIO
ART. 24 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)
ART. 25 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI RAEE , RIFIUTI INGOMBRANTI ED INERTI
ART. 26 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MERCATALI
ART. 27 MODALITÀ DI GESTIONE DI SECCO E VERDE NEI CIMITERI
ART. 28 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI
ART. 29 LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON ASSIMILATI
TITOLO 5 - IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
ART. 30 FINALITÀ E MODALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
ART. 31 ADESIONE E CONTROLLI
ART. 32 METOLOGIE DI COMPOSTAGGIO, UTILIZZO DEL COMPOST E DISTANZE MINIME DI REALIZZAZIONE DEL SITO DI COMPOSTAGGIO
ART. 33 RIFIUTI COMPOSTABILI
ART. 34 MODALITA' DI ADESIONE
ART. 35 CESSAZIONE DEL COMPOSTAGGIO
ART. 36 RIDUZIONE TARIFFARIA

ART. 37 VERIFICHE E CONTROLLI
ART. 38 ALBO COMUNALE COMPOSTATORI
ART. 39 ALTRE DISPOSIZIONI
TITOLO 6 - CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 40 ATTIVITÀ DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 41 GESTIONE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ART. 42 OPERATORI
ART. 43 ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI (utenti) – OBBLIGHI
ART. 44 TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI E NON CONFERIBILI NEL CENTRO DI RACCOLTA
ART. 45 MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO
ART. 46 MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DELLE UTENZE COMMERCIALI-ARTIGIANALI – INDUSTRIALI
ART. 47 CONTROLLI
ART. 48 ORARI DI APERTURA
ART. 49 DIVIETI
ART. 50 RESPONSABILITA'
ART.51 RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 52
TITOLO 7 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI
ART. 55 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 56 VIGILANZA E SANZIONI
ART. 57 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

2. Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni d'igiene e pulizia ed il decoro dell'ambiente.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. L'Amministrazione comunale promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la cultura per la riduzione della produzione di rifiuti ed in particolare dei rifiuti pericolosi mediante:

a) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e delle aziende;

b) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;

c) la promozione di accordi e contratti di programma, anche con altri Enti e/o Consorzi, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

5. Con il presente Regolamento si intende favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) la separazione dei rifiuti a monte;

c) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti.

6. Il servizio di raccolta differenziata, con separazione dei flussi di rifiuti a monte, è adottato quale strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma 4 e 5 in quanto:

a) diminuisce i flussi dei rifiuti da smaltire;

b) favorisce la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta garantendo un adeguato grado di purezza, riducendo la quantità di frazione non conforme da avviare a successivo smaltimento e riducendo in tal modo i costi del servizio.

7. Sempre al fine del conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma 5 e 6 si intende incentivare il recupero diretto (compostaggio domestico) delle frazioni organiche putrescibili dei RSU.

ART. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Erice disciplina la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ha per oggetto:

a) le modalità del conferimento da parte dell'utente e dell'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il riciclaggio e recupero degli stessi;

6. Gestore : il Soggetto incaricato dal Comune o dall'Ente di bacino per l'esecuzione dei vari servizi di raccolta dei Rifiuti Urbani e Assimilati nonché delle attività di spazzamento meccanico e manuale e di altre attività di nettezza urbana.

7. Raccolta : l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

8. Raccolta differenziata : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al momento della raccolta , nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani , a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.

9. Smaltimento : le operazioni previste all'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006.

10. Recupero : le operazioni previste all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 ;

11. Spazzamento : l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

12. Deposito temporaneo: è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni fissate all'art. 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs 152/2006.

13. Stoccaggio : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006.

14. Ambito territoriale ottimale: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi.

15. Ente responsabile di Bacino : l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

16. Contenitore: un recipiente (es. sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti.

17. detenzione iniziale: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi.

18. filiera: sistema di identificazione di una merce.

19. piattaforma autorizzata: area attrezzata per il trattamento dei Rifiuti Urbani e/o speciali, gestita da Azienda od Ente in possesso delle necessarie autorizzazioni.

20. raccolta porta a porta: (o raccolta domiciliare) raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal Gestore.

21. raccolta su chiamata: raccolta di particolari rifiuti presso il domicilio del produttore, effettuata dal Gestore previa prenotazione da parte dell'utente.

22. CCR (centro di raccolta differenziata): ***C.C.R.***: area custodita durante gli orari di apertura, recintata e attrezzata, destinata al conferimento di frazioni recuperabili dei rifiuti urbani e assimilati, comprese altre tipologie di rifiuto di cui si rendesse utile o necessaria la raccolta per il loro

c) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/06;

e) norme per l'effettuazione del servizio di spazzamento e di altri servizi complementari ;

f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 152/06

2. Rientrano pertanto nel campo di applicazione del presente Regolamento tutti i seguenti rifiuti prodotti sul territorio comunale: Rifiuti Urbani (RSU), Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP), Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani (RSA).

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) ai rifiuti radioattivi;

c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;

d) ai materiali esplosivi in disuso.

4. Sono escluse dal presente regolamento le seguenti attività in quanto già disciplinate da altri Regolamenti Comunali o da specifiche norme di settore: • attività di volantinaggio • sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio • circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico • conferimento dei veicoli in demolizione e loro parti (Decreto Legislativo 24.06.2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).

ART. 4 – DEFINIZIONI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/06 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. Rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A alla parte quarta del Dlgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Produttore : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

3. Detentore : il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene.

4. Conferimento : l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione.

5. Gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

successivo recupero e riutilizzo, della frazione verde dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti ingombranti e assimilati;

23. Gestore CCR: il soggetto (la Ditta) eventualmente incaricato dal Comune che esegue il servizio di gestione (custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del C.C.R., nonché cernita e separazione delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti) del C.C.R. secondo i modi stabiliti nel presente Regolamento.

24. stazione mobile: mezzo mobile autorizzato itinerante, attrezzato per la raccolta di rifiuti provenienti da abitazioni civili.

25. trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica).

26. Appaltatore il soggetto affidatario dell'espletamento dei Servizi di Igiene Urbana;

27. Responsabile : il dipendente, incaricato dal Gestore - Responsabile del funzionamento del C.C.R..

ART. 5 - OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi domestici o assimilati, sono utenti del servizio pubblico espletato dal Gestore e pertanto soggetti al relativo Tributo-Tariffa. I rifiuti urbani, sia domestici che assimilati, devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.

2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, separatamente per le varie frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, con le modalità e nei giorni fissati ed indicati dal Gestore.

3. Il conferimento è regolato dalle seguenti norme di carattere generale:

a) l'esposizione di sacchetti e contenitori domiciliari deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, ed essere posizionati in modo da evitare la dispersione nelle aree circostanti;

b) nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi in modo da non attirare gli animali randagi che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via;

c) i coperchi dei contenitori devono essere sempre chiusi al momento dell'esposizione in strada per lo svuotamento;

d) gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume;

e) nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati i giorni e gli orari comunicati dal Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile.

5. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita unicamente nel "contenitore" ad essa predisposto.

6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.

7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'art. 6, comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il competente organo comunale dispone con propria ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

8. Il competente organo comunale può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

ART. 6 - DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. È vietato il conferimento di frazioni recuperabili con il "rifiuto secco non recuperabile".

2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

3. Oltre a quanto specificatamente riportato negli altri articoli del presente regolamento è in particolare vietato quanto di seguito specificato:

a. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;

b. l'esposizione di sacchetti e/o di contenitori domestici contenenti rifiuti in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;

c. il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

d. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da costituire situazione di pericolo per il personale addetto alla raccolta, per terzi o per le strutture impiegate nella raccolta;

e. l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;

f. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;

g. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;

h. lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;

i. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;

j. la combustione di qualunque tipo di rifiuto, se non espressamente autorizzati da provvedimenti delle autorità competenti;

k. il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;

l. il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;

m. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati;

n. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti non prodotti sul territorio comunale;

o. il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.

Presso il CCR è vietato:

a)l'abbandono di rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno del C.C.R.;

b)il deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;

c)il deposito di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionato, ardente, liquido;

d)il lancio dei rifiuti dall'esterno verso l'interno del C.C.R.;

e)lo scarico di rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al C.C.R. ;

f)arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel C.C.R.;

g)effettuare qualsiasi forma di cernita dei materiali conferiti ad esclusione del personale autorizzato;

h)occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;

i)accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;

j)introdursi nel C.C.R. fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione.

ART. 7 - CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Tutti i cittadini, in quanto produttori di rifiuti e utenti del relativo servizio di gestione, devono essere responsabilizzati e coinvolti riguardo alle problematiche e alle opportunità legate al ciclo di vita dei rifiuti.

2. A tal fine il Comune ovvero il Gestore, se competente, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato e/o con i cittadini e le loro associazioni, elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale tramite:

a) la pubblicazione e la distribuzione di materiale informativo;

b) la pubblicazione e la distribuzione del notiziario comunale;

c) l'organizzazione di seminari, conferenze, riunioni pubbliche e simili;

d) ulteriori iniziative che riterrà opportuno promuovere.

3 il Comune o il Gestore, se competente, d'intesa con i competenti organi scolastici e in collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, potrà promuovere l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio e attività, anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo al tema dei rifiuti.

4. Ogni cittadino collabora con gli organi competenti al fine di migliorare la qualità del servizio, in particolare segnalando tempestivamente eventuali carenze dello stesso nonché episodi di malcostume legati alla gestione dei rifiuti.

TITOLO 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art.8 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

   1.1. RIFIUTI URBANI: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2,lettera g) del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti

   1.2. RIFIUTI SPECIALI: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

1.3. RIFIUTI PERICOLOSI quelli non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 1.2, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 9 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A QUELLI URBANI

1. In attesa che, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n°152/06, sia emanato il decreto che fissa i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, i criteri per tale assimilazione sono quelli di seguito specificati nel presente TITOLO 2;
2. Le disposizioni di cui ai successivi artt. 10 e 11 disciplinano i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche, e pertanto classificati originariamente come speciali, ai rifiuti urbani ai fini dell'avvio a smaltimento da parte del Gestore incaricato dal Comune.
3. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative fissate in accordo tra Comune e Gestore.
4. I rifiuti speciali non assimilati dovranno essere raccolti ed avviati a recupero e/o smaltimento a cura e spese del produttore, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 10 I CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i rifiuti non pericolosi prodotti in ambito non domestico da una delle seguenti attività:

a) agro-industriale

b) lavorazione industriale

c) lavorazione artigianale

d) commerciale

e) di servizio

con espressa esclusione delle attività:

a) agricola

b) demolizione (se effettuata quale attività professionale) e/o costruzione

c) di giardinaggio, se effettuato quale attività professionale.

I rifiuti devono avere una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nei comma seguenti.

2. <u>Frazione secca non riciclabile o ingombranti: rifiuti assimilabili</u>

• Camere d'aria
• Carta adesiva
• Carta metallizzata
• Carta plastificata
• Caucciù
• Feltri
• Fibre
• Gesso
• Gomma
• Imbottiture
• Lane
• Lastre (fotografiche e radiografiche)
• Linoleum
• Materiale elettrico (cavi)
• Moquette
• Nastri abrasivi
• Pelli
• Pellicole
• Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere
• Rivestimenti (in guaine)
• Segatura non contaminata
• Trucioli di legno e sughero
• Stracci
• Stucco (frammenti di)
• Tappezzeria
• Tessuti
• Vimini (frammenti e manufatti di)

3. FRAZIONE UMIDA: RIFIUTI ASSIMILABILI

• Alimenti (scarti di) non liquidi
• Alimenti deteriorati
• Alimenti inscatolati deteriorati
• Baccelli
• Bucce
• Caffè (scarti di)
• Fiori (scarti di)

- Frutta (scarti di lavorazione)
- Ortaggi (scarti di lavorazione)
- Sughero (frammenti e tappi di)
- Vegetali (scarti di)
- Verdure (scarti di)

4. Frazioni recuperabili: rifiuti assimilabili

- Carta
- Cartone
- Cassette
- Cellophane
- Ferro (manufatti di)
- Latta (fusti di) vuoti e puliti
- Lattine
- Legno (pannelli di)
- Legno (scarti di)
- Legno (pasta di)
- Olii vegetali
- Sacchi (di carta o plastica)
- Metallo (imballaggi)
- Plastica
- Plastica (fusti di) vuoti e puliti
- Plastica (pannelli di)
- Resine (termoplastiche e termoindurenti)
- Vetro (fusti - lastre)

Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine c/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;

b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;

c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore.

ART.11 I CRITERI QUANTITAVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. L'assimilabilità quantitativa agli urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 viene stabilita, in funzione della metratura dell'utenze non domestica in accordo alla tabella sottostante, che fissa i massimi quantitativi conferibili dalla singola utenza non domestica, considerata

l'estensione dell'utenza non domestica e la capacità di carico del servizio di pubblica raccolta.

RIFIUTI	FRAZIONE	SOGLIA QUANTITATIVA	NOTE
Art.10 comma 2	Secco non riciclabile	Fino 100 mq - 120 lt/settimana Da 100 a 500 mq – 240 lt/settimana da 500 a 1.000 mq - 660/lt settimana da 1.000 a 5.000 - 1.1000 lt/settimana oltre 5.000 mq - 1.100 lt/settimana ogni 5.000 mq o frazione	
Art.10 comma 3	umido	Fino 500 mq - 120 lt/settimana da 500 a 1.000 mq - 240/lt settimana oltre 1.000 mq - 660lt/settimana	Quantità quadruplicata per attività di ristorazione - preparazione o vendita alimentari – frutta - fiorista
Art.10 comma 4	Rifiuti speciali	240 l/settimana ogni 100 mq o frazione	

Si prevede la possibilità di deroga ai quantitativi suindicati a condizione che, in accordo con il Gestore del servizio, siano effettuate le opportune verifiche al fine di intraprendere le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ART.12 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti:

a) I rifiuti speciali indicati dal presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa di cui all'articolo precedente;

b) I teli agricoli di copertura e pacciamatura;

c) I rifiuti speciali pericolosi;

d) I rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante ecc.ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati precedentemente se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;

2. I produttori dei rifiuti di cui al comma 1 sono tenuti a distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione, come previsto dalla normativa vigente.

ART.13 TARRIFAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Alle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani viene applicata la Tariffa/Tributo, nei modi stabiliti dal relativo Regolamento.
2. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati e non affidati al servizio fornito dal Gestore, potrà comportare , previa comunicazione al Comune di Muazzano, una riduzione della Tariffa/Tributo, i cui criteri sono definiti nell'apposito regolamento.

TITOLO 3 – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI

ART. 14 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale . Entro tale perimetro è obbligatorio usufruire del servizio.
2. Il Gestore, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata , favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di massimizzare la percentuale di raccolta differenziata.
3. Le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono svolte dal Gestore in modo da interagire al meglio con il contesto urbano, in base a quanto previsto dal contratto di servizio e dai suoi documenti correlati (Disciplinare Tecnico, Piano d'Ambito, Schede Tecniche) e in accordo con il Comune.
4. Gli orari e le frequenze di raccolta possono essere modificati dal Gestore, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale anche al momento dell'approvazione del Piano Finanziario che recepisce tali variazioni.

ART. 15 RACCOLTA DOMICILIARE SERVIZIO PORTA A PORTA

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti viene effettuato mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature idonee alla movimentazione dei rifiuti. La raccolta "porta a porta" consiste

nel posizionamento dei rifiuti, inseriti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità indicate dal Comune, nella parte esterna della recinzione in prossimità degli accessi delle aree private alla pubblica viabilità, lungo il marciapiede o la strada o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici Comunali.

2. I rifiuti devono essere collocati nel giorno e nell'ora prefissati dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale. 3. Per alcune frazioni degli RSU il servizio potrà essere attuato su chiamata, nel qual caso sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata dall'Amministrazione Comunale previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.
3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata. Sarà comunque compito degli addetti al servizio di raccolta provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento da tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo del presente articolo. Nel caso di rinvenimento di rifiuti sparsi sul suolo e/o abbandonati deve esserne data comunicazione all'Amministrazione Comunale.
4. Non possono essere raccolti i rifiuti conferiti in contenitori e/o sacchetti non approvati dal Comune o contenenti materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui sono destinati a contenere. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza l'irregolarità del conferimento, per mezzo di apposite indicazioni concordate preventivamente con gli Uffici competenti del Comune.
5. Il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori e/o sacchi, per le frazioni raccolte porta a porta con tali raccoglitori, sarà regolato dalle seguenti norme : a) il conferimento deve avvenire in modo separato per tipo di rifiuto, utilizzando sacchetti o contenitori, di colore e fattura decisi dall'Amministrazione Comunale, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica ; b) i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse ; i sacchi, qualora sia previsto, devono essere inseriti negli appositi contenitori adibiti alla raccolta porta a porta, di colore e fattura decisi dall'Amministrazione Comunale, i quali saranno dotati di apposita chiusura anti randagismo; c) i sacchi e/o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi ; i contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore; d) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione ; e) allo scopo di salvaguardare la

sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

6. Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali essi possono essere inseriti in appositi contentori (bidoncini o bidoni), dotati di chiusura antirandagismo, di fattura e colore stabiliti dal Comune, per i quali l'utente dovrà garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario. I contenitori saranno distribuiti dall'Amministrazione Comunale e diverranno di proprietà dell'utente. Le spese dovute a riparazione o l'eventuale sostituzione del contenitore per smarrimento, perdita, sottrazione, usura, danneggiamento saranno a carico dell'utente.
7. Il conferimento in questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale, ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.
8. Per utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Il Comune potrà fornire ai condomini e/o gruppi di utenti appositi bidoni di adeguata capacità che diverranno di proprietà dei condomini od utenti utilizzatori. I condomini o il gruppo di utenti utilizzatori dei bidoni dovranno garantire la corretta pulizia dei bidoni utilizzati, nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico sanitario.
9. In casi particolari, per esempio vicoli stretti, o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi e/o contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.
10. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori/carrellati messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa, che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.
11. La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a cura degli utilizzatori e possono essere imposte dal responsabile del servizio ambiente nel caso quest'ultimo lo ritenesse opportuno.
12. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.

ART. 16 RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti, quali rifiuti urbani ingombranti e durevoli, che possono essere conferiti presso i centri di raccolta, è istituita inoltre la raccolta dedicata su chiamata.
2. Il Servizio sarà svolto con frequenza e nei giorni fissati dal Gestore in accordo alle previsioni del contratto di servizio, previa prenotazione al numero telefonico che sarà essere portato a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART. 17 - RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per RUP-Farmaci-pile, ed alcune altre eventuali tipologie individuate dal gestore in accordo con il Comune, potranno essere istituiti punti di raccolta specifici anche presso luoghi privati, previo assenso del Comune.

2. Sarà a carico del Gestore oltre alla raccolta anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.

ART. 18 - RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Può essere istituita una raccolta itinerante di alcune tipologie di rifiuti urbani, nei Quartieri e frazioni, secondo una predefinita calendarizzazione, con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato.

2. Se istituita, l'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART. 19 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore può provvedere, sia per fini statistici che per l'applicazione di criteri puntuali di tariffazione, alla pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, ed i relativi dati saranno resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi, potendo la pesatura essere limitata a solo alcune delle frazioni di cui si prevede la raccolta.

2. In maniera analoga, e per le stesse finalità, il Gestore può prevedere alla rilevazione dei numeri di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza dei contenitori a queste fornite. I relativi dati saranno resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi, potendo la misurazione essere limitata a solo alcune delle frazioni di cui si prevede la raccolta.

ART. 20 – TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento o di trattamento o di recupero, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

ART. 21 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI.

1. Tutti i rifiuti raccolti nel servizio, saranno avviati dal Gestore ad impianti finali per il trattamento, recupero o smaltimento, e detti impianti dovranno essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative.

2. Nel corso di ogni operazione ed anche durante eventuali travasi da automezzi leggeri ad automezzi pesanti dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

TITOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 22 - CARATTERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune è svolta secondo modalità atte ad assicurare la differenziazione al fine di consentire l'avvio a recupero del maggior possibile quantitativo di rifiuti. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione, al fine di minimizzarla, e del conferimento.

2. Le modalità di conferimento, comprese le frequenze di raccolta porta a porta, sono determinate nei successivi articoli del presente Regolamento e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale o con approvazione del Piano Finanziario annualmente predisposto e, qualora previsto, da apposito provvedimento dal Responsabile del Servizio.

Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi art. 54 D.Lgs 267/2000 ed art. 191 D. Lgs. 152/06.

3. Il servizio attivato deve prevedere obbligatoriamente la raccolta separata delle seguenti categorie di rifiuto urbano:

- Secco indifferenziato (frazione residua)
- Organico
- Verde
- plastica
- vetro
- carta e cartone
- rifiuti ingombranti
- indumenti usati
- metalli

• beni durevoli

• RAEE (elettrodomestici e/o apparecchiature elettriche ed elettroniche)

• Legno

• oli vegetali e minerali

• RUP

• piccole quantità materiale da attività di costruzione/demolizione

• pneumatici (solo di moto, scooter, biciclette)

Le lattine potranno essere raccolte congiuntamente agli imballaggi in plastica o in vetro, secondo scelta del Gestore approvata dall'Amministrazione comunale.

4. Le seguenti frazioni sono raccolte esclusivamente presso il centro di raccolta rifiuti (CCR)

• Metalli

• Legno

• oli vegetali e minerali

• RUP

• piccole quantità materiale da attività di costruzione/demolizione

• pneumatici (solo di moto, scooter, biciclette)

• vetro in lastre • indumenti usati

• verde (da dicembre a marzo)

5. In generale, sono previste le seguenti modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati: a) conferimento domiciliare "porta a porta" dei rifiuti all'interno di appositi sacchi e/o contenitori dedicati (sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, eventuali contenitori condominiali, ecc.) autorizzati e/o forniti dal Gestore, anche di tipologie differenziate per le singole utenze domestiche, per le utenze condominiali e per le utenze non domestiche; b) conferimento presso il centro di raccolta rifiuti (ecocentro).

6. Le modalità e le frequenze di conferimento, definite ai successivi articoli sono riportate in un calendario redatto in accordo con il Gestore e distribuito annualmente dall'Amministrazione Comunale;

7. L'utente è tenuto ad utilizzare ogni contenitore consegnatogli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento e ad identificarlo con il proprio nominativo.

8. In generale si prevede l'utilizzo di contenitori (bidoni o sacchetti) per ogni singola utenza. E' possibile il ricorso a contenitori condominiali, su richiesta dell'Amministratore del condominio, in genere per condomini di 6 o più utenze, ma in tal caso i contenitori devono essere tenuti all'interno di area di proprietà recintata per essere esposti sulla pubblica via, e ritirati ad avvenuto svuotamento, con le regole ed i tempi fissati per le singole utenze.

La pulizia dei contenitori condominiali è onere esclusivo del condominio. Il Gestore, in accordo con il Comune, potrà comunque autorizzare eventuali differenti dotazioni o modalità di conferimento in presenza di situazioni particolari.

9. Alle utenze non domestiche potranno essere consegnati contenitori di volumetria scelta dal Gestore in funzione della tipologia ed estensione dell'attività. I contenitori devono essere tenuti all'interno di area di proprietà recintata per essere esposti sulla pubblica via, e ritirati ad avvenuto svuotamento, con le regole ed i tempi fissati per le singole utenze. La pulizia dei contenitori è onere esclusivo dell'utenza non domestica. Il Gestore potrà comunque autorizzare eventuali differenti dotazioni o modalità di conferimento in presenza di situazioni particolari.

10. Tutti i contenitori, sia domiciliari che condominiali che quelli dati in uso alle utenze non domestiche, devono essere riportati entro il confine di proprietà dopo la raccolta e a cura dell'utente. Il ritiro del contenitore deve avvenire quanto prima dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 19,00 (stabilite dal Gestore) del giorno della raccolta.

11. Il Comune definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle Raccolte Differenziate ai quali sarà conformata l'attività del Gestore.

12. Eventuali modifiche ai criteri organizzativi potranno sempre essere stabilite dalla Giunta Comunale per il conseguimento di migliori risultati ambientali, anche se non derivanti da norme nazionali o regionali, ovvero per l'ottimizzazione del servizio in termini di efficienza.

13. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di privati, Enti o Imprese pubbliche e private, se non espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore.

14. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Parrocchie e Associazioni di volontariato, se non preventivamente autorizzate con le modalità definite al TITOLO VIII.

15. Il Gestore, e/o il Comune, dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di Raccolta Differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie dovrà utilizzarsi un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.

16. Potranno essere attivate forme sperimentali di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

ART. 23 - LE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTE A DOMICILIO

Sono previste le seguenti modalità di conferimento "porta a Porta" per i Rifiuti Urbani non pericolosi, da parte delle Utenze Domestiche o Non domestiche:

a) rifiuti urbani residui (SECCO) • modalità d'esposizione: sacchi semitrasparenti a perdere collocati su suolo pubblico a fronte dell'utenza. • quando esporre: i rifiuti devono essere esposti negli orari prestabiliti e resi noti dal Gestore. • opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente articolo, è possibile l'utilizzo di bidoni da 120-240 lt o di cassonetti da 1000 lt, scelti dal Gestore in funzione del numero di utenze.

b) frazione organica dei rifiuti urbani (UMIDO) • modalità d'esposizione: in sacchi chiusi in materiale compostabile, posti all'interno della biopattumiera da 20 litri fornita dal Gestore e collocata su suolo pubblico a fronte dell'utenza. All'utenza potranno essere fornite, se previste, anche delle biopattumiere da sottolavello per la esclusiva raccolta domestica.

• quando esporre: le biopattumiere devono essere esposte dalle ore 21,00 del giorno precedente ed entro le ore 06,00 del giorno di raccolta. • frequenza standard di raccolta: bisettimanale. • opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente articolo, è possibile l'utilizzo di bidoni da 120-240 lt , in numero fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze.

c) frazione riciclabile CARTA E CARTONE • modalità d'esposizione: in sacchetti di carta o scatole di cartone o altri contenitori (ceste, secchi etc.) che saranno svuotati e riposti davanti alle abitazioni. • quando esporre: la carta deve essere esposta dalle ore 21,00 del giorno precedente ed entro le ore 06,00 del giorno di raccolta. • frequenza standard di raccolta: settimanale. • opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente articolo, è possibile l'utilizzo di contenitori carrellati, di volume e numero fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze. d) frazione riciclabile IMBALLAGGI IN PLASTICA con gli imballaggi in plastica vanno conferite anche le LATTINE • modalità d'esposizione: in sacchetti di plastica semitrasparenti a perdere, ben chiusi, collocati su suolo pubblico a fronte dell'utenza; • quando esporre: la plastica deve essere esposta dalle ore 21,00 del giorno precedente ed entro le ore 06,00 del giorno di raccolta. • frequenza standard di raccolta: settimanale. • opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente articolo, è possibile l'utilizzo di contenitori carrellati, di volume e numero fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze. e) Frazione riciclabile VETRO • modalità d'esposizione: all'interno della biopattumiera da 25 litri fornita dal Gestore e da ritirare in Comune. • quando esporre: la plastica deve essere esposta dalle ore 21,00 del giorno precedente ed entro le ore 06,00 del giorno di raccolta. • frequenza standard di raccolta: settimanale. • opzioni per condomini e utenze non domestiche: alle condizioni di cui al precedente articolo, è possibile l'utilizzo di contenitori carrellati, di volume e numero fissato dal Gestore in funzione del numero di utenze. f) Sfalci e potature (VERDE) • modalità d'esposizione: Sfalci e foglie vanno conferiti entro appositi contenitori di qualunque colore o genere acquistati direttamente dall'utente. Le ramaglie vanno raccolte in fascine legate. I contenitori e le eventuali fascine vanno esposti su suolo pubblico a fronte dell'utenza. E' vietato conferire il verde in sacchi di plastica • quando esporre: il VERDE deve essere esposto dalle ore 21,00 del giorno precedente ed entro le ore

3. Il produttore o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati.

TITOLO 5 – IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 30 Definizione

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere con alcune eccezioni descritte nel documento allegato.

3. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio N.U.

Art. 31 PRINCIPI

1.Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica.

Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera.

2.Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

3.Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

ART. 32 - REQUISITI ED OBBLIGHI PER FARE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:

a) I requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto; in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici

1. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza non inferiore a due metri dal confine della proprietà, può essere inferiore, previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica.

2. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a due metri. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.

3. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

4. In prossimità delle abitazioni: il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.

5. Il composter può essere localizzato anche in aree di proprietà comuni (nel caso di abitazione con massimo tre nuclei familiari), con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso vale anche per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo; le stesse dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.

6. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari (massimo tre), con una proporzione di 70 litri per ogni componente del nucleo familiare. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero di conferitori.

7. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:

a) Cumulo su terreno; Compostaggio in cumulo all'aperto: ricorda la letamaia fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 – 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,5;

b) Cassa di compostaggio in legno, aerazione e facile rivoltamento; Compostiera artigianale autocostruita: contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con decoro;

c) Concimaia o Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico; Compostaggio in buche: si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo;

d) Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale); Compostiera "prefabbricata": contenitore areato di capienze varie (da 400 a oltre 1000 litri), normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida; I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

8. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

9. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile. Ulteriori informazioni sul compostaggio domestico sono evidenziate nell'allegato "Vademecum al compostaggio domestico".

ART. 34 - RIFIUTI COMPOSTABILI

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "frazione umida e verde":

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- pane raffermo o ammuffito;
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba;
- rametti, trucioli, cortecce e potature;
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- piccole quantità di cenere di legna;
- gusci d'uova;
- fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette dl carta (da compostare moderatamente);
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
- deiezioni animali (da compostare moderatamente);
- fondi di caffè e filtri di thè; • piccoli quantitativi di ossa.

Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo:

Bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.

È vietato il compostaggio dei materiali che, a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano a seguire:

- plastica, gomma, materiali sintetici;

carta e cartone

- vetro e ceramica;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- legno trattato e/o verniciato;
- farmaci;
- pile esauste;
- materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
- qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

ART. 35 - MODALITÀ DI ADESIONE

1. Per poter beneficiare della riduzione tariffaria l'intestatario della TARI deve farne richiesta, facendo pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune apposita richiesta, esclusivamente mediante il Modello Compostaggio domestico, allegato al presente disciplinare, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI. con contestuale iscrizione Albo Compostatori".
2. Al fine del riconoscimento del beneficio nel medesimo anno di adesione, l'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dalla data di presentazione al protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità successive.

ART.36 - CESSAZIONE COMPOSTAGGIO

In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio domestico, l'utente è obbligato a far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune apposita comunicazione redatta in conformità all'allegato "modello B"-"Comunicazione di cessazione".

ART. 37 - RIDUZIONE TARIFFARIA

1. La percentuale di riduzione tariffaria è espressamente indicata nel "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale".

ART. 38 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Erice anche mediante incarico ad enti e/o istituzioni esterne, e/o attraverso i tecnici comunali;
2. Per gli anni successivi la verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno, con date stabilite dal Comune di Erice;

3. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida;

4. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni. Il Servizio tributi provvederà, altresì, all'eventuale recupero del beneficio non spettante.

5. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo;

6. Il nome e l'indirizzo delle famiglie che avranno aderito all'iniziativa sarà trasmesso alla Società che gestisce il Servizio di Raccolta Rifiuti ai fini del controllo dei rifiuti umidi eventualmente conferiti al Servizio. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni sia dei cittadini che degli operatori del Gestore che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

ART.39 SANZIONI

Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi alle verifiche di cui all'articolo che precede o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la decadenza delle agevolazioni tariffarie TARI.

ART. 40 - ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

1. Il Comune di Erice si impegna a redigere un albo compostatori contenenti i dati delle utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento. Tale Albo sarà periodicamente reso pubblico.

ART. 41 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro.

2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso il centro di raccolta rifiuti o a "porta a porta".

3. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.

4. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;

5. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;

6. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;

7. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;

8. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;

9. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;

10. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee

TITOLO 6 CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CCR)

ART. 42 - ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di "raccolta differenziata" e per agevolare le utenze nell'applicazione di una corretta raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale ha realizzato e mantiene in funzione un Centro di raccolta differenziata.

2. Il C.C.R è un'area pubblica nella quale gli utenti possono conferire i rifiuti indicati negli articoli successivi. Il C.C.R. è connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziata ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sistemi tendenti a recuperare rifiuti e materiali secondo i principi di cui al Lgs. 152/2006, nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute. Il C.C.R. svolge anche funzione di:
-stoccaggio provvisorio dei rifiuti secchi riciclabili, imballaggi e non, prima dell'avvio alle piattaforme CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi); -incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti ; -deposito temporaneo di rifiuti urbani pericolosi; -conferimento e smaltimento di rifiuti urbani ingombranti; -contenimento della produzione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica.

3. Al Centro di raccolta differenziata è possibile il conferimento delle tipologie di rifiuti individuate nel presente Regolamento esclusivamente da parte del produttore che sia utenza domestica o non domestica del Comune di Erice.

4. I rifiuti possono essere conferiti solamente nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale, esposti all'ingresso del Centro di raccolta differenziata e pubblicizzati sull'Ecocalendario. L'Amministrazione si riserva di modificare, anche temporaneamente il calendario di apertura, dandone comunicazione mediante affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro e dandone preventiva pubblicità.

5. L'Amministrazione Comunale intende favorire pratiche e procedure di riuso di oggetti o materiali conferiti al Centro di Raccolta, attivando specifiche convenzioni con cooperative sociali od associazioni di volontariato, comunque nel rispetto delle disposizioni di norma in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 43 Gestione e Responsabilità del servizio

1.La titolarità dell'impianto è del Comune di Erice che valuterà l'affidamento al Gestore Servizi Ambientali che provvede alla gestione avvalendosi di proprio personale o di imprese specializzate aventi i requisiti e le abilitazioni prescritte dalla vigente normativa in materia, organizzando il servizio secondo criteri di economicità in rapporto alle esigenze degli utenti.

2. Le operazioni di competenza del soggetto gestore saranno regolamentate da apposita "Convenzione" predisposta dal Comune .

Art. 44 Attività e competenze del Comune e della ditta affidataria del servizio

1.La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di autostrade e tangenziali, sulle scale di accesso ai trasporti sotterranei, fino ai cancelli d'ingresso e sottopassi pubblici, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.

La Ditta Affidataria, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal contratto di servizio, provvede a:

- effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
- effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
- attuare il trasporto dal luogo di conferimento/raccolta al luogo di smaltimento;
- realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.

I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune.

Il Comune e la Ditta Affidataria nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 45 Operatori "Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei

rifiuti da parte dell'utenza. Gli operatori sono tenuti ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle istruzioni o direttive impartite e, in particolare, sono tenuti a:

• curare l'apertura e la chiusura del centro di raccolta negli orari prestabiliti;

• fornire ai soggetti che accedono al centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento, anche attraverso il posizionamento di adeguata cartellonistica;

• garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno la facoltà di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, documento di identità in modo da verificarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo art. 44;

• controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia, fornendo ausilio dove necessario;

• negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;

• non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nel successivo art. 44 comma 2.

• curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie;

• verificare i flussi di materiali ed avvisare l'ufficio tecnico comunale per la sostituzione dei contenitori.

• segnalare all'ufficio tecnico comunale ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del centro di raccolta, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando tempestivamente i nominativi degli utenti ritenuti responsabili.

Art. 46 Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – obblighi

1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti, durante gli orari di apertura, solo i seguenti soggetti:

a) privati cittadini residenti o domiciliati nel Comune, iscritti a ruolo TIA;

b) utenze non domestiche (attività artigianali, industriali, commerciali, enti, associazioni, ecc.) che abbiano sede legale e/od operativa nel Comune di Erice previa esibizione di apposito documento attestante la sede in cui si svolge l'attività.

c) produttori di rifiuti assimilati agli urbani, provenienti dall'esercizio di attività prestate in economia per conto dell'Amministrazione Comunale; Ai produttori di rifiuti di cui al punto c. è consentito l'accesso ed il conferimento centro di raccolta solo se muniti di apposito documento autorizzativo rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale.

2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è regolato dall'operatore al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico.

3. L'accesso dell'utenza è consentito solo durante gli orari e i giorni stabiliti per l'apertura del centro di raccolta, fatta eccezione per gli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del responsabile dell'area tecnica.

4. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni scarrabili c/o contenitori a tenuta presenti nel centro di raccolta.

5. I cittadini/utenti devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

6. I cittadini/utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate dalle apposite segnaletiche.

7. Durante le operazioni di conferimento i cittadini/utenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente regolamento e le istruzioni che potranno essere impartite dagli operatori del servizio. Qualora il centro venisse dotato di sistema di accesso automatico, le modalità di ingresso verranno definite con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 47 - TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI E NON CONFERIBILI NEL CENTRO DI RACCOLTA

Il Centro di raccolta comunale è finalizzato a ricevere tutti quei rifiuti urbani recuperabili, nonché pericolosi prodotti dalle utenze residenti nel Comune di Mulazzano, elencati a seguire a titolo esemplificativo e non esaustivo.

1. UTENZE DOMESTICHE (Privati Cittadini)

A) RIFIUTI CONFERIBILI:

Rifiuti pericolosi e RAEE

- accumulatori al piombo
- pile e batterie
- componenti elettronici (lavatrici, stampanti, fax, videoregistratori,
- componenti elettronici pericolosi (schermi video, televisori)
- frigoriferi, condizionatori
- cartucce esauste di toner • vernici, inchiostri, adesivi, prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F" o "X" o "C"
- contenitori spray
- imballaggi contaminati da materiali pericolosi (es: latte vernici)
- tubi fluorescenti e neon
- olii minerali

Rifiuti non pericolosi

• rifiuti vegetali (es: verde, sfalci e ramaglie)

• carta e cartone • legno

• rifiuti ingombranti (tra cui sanitari)

• vetro

• materiale ferroso

• piccole quantità materiale da attività di costruzione/demolizione (max 30kg/anno corrispondente a circa 2 carriole)

• pneumatici (solo di bici e scooter)

• olii vegetali

B) RIFIUTI NON AMMESSI

Sono esclusi dal conferimento i seguenti rifiuti:

- materiali provenienti da scavi e demolizioni
- rifiuti vegetali provenienti da imprese agricole e florovivaistiche;
- residui animali provenienti dall'estrazione di principi attivi; -rifiuti speciali tossici e nocivi;
- rifiuti radioattivi;
- rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento di risorse naturali e dallo sfruttamento di cave;
- carogne, materiali fecali o altre sostanze utilizzate nell'attività agricola; -prodotti degli scarichi e loro trattamenti depurativi;
- esplosivi;
- rifiuti di ospedali e case di cura; -veicoli a motore destinati alla rottamazione;
- tutti i materiali non menzionati e, comunque, non assimilabili ai rifiuti urbani.

2. UTENZE NON DOMESTICHE (artigiani, commercianti, industriali ecc.)

A) RIFIUTI CONFERIBILI

Le utenze artigianali, commerciali e industriali, possono conferire al centro di raccolta soltanto i rifiuti non pericolosi e assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto di quanto di seguito indicato:

2.1 Le seguenti attività possono conferire i rifiuti non pericolosi e assimilati agli urbani

• Attività ricettivo alberghiera e collettività (collegi, conventi, carceri, alberghi, pensioni, locande, ristoranti, pizzerie, paninoteche, bar e mense aziendali e scolastiche;

• Studi professionali, uffici pubblici e privati (banche, assicurazioni, uffici privati di imprese, uffici di enti pubblici, studi professionali ed autoscuole);

• Servizi igienico-sanitari (studi medici, dentisti, veterinari, ospedali, cliniche e case di cura);

• Attività e servizi ricreativi (palestre, teatri, cinema, discoteche, sale da gioco, circoli, oratori);

• Servizi scolastici (scuole pubbliche e private);

• Attività commerciali (negozi, banchi di mercato)

2.2 Le attività di seguito indicate possono, invece, conferire solo rifiuti non pericolosi e assimilati agli urbani prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali a servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Gli altri rifiuti, per cui è attiva la raccolta, possono essere conferiti al Centro unicamente previa convenzione con il Comune.

• Attività artigianali;

2. Attività di magazzinaggio e stoccaggio merci e simili;

3. Attività di vendita all'ingrosso;

4. Attività di autotrasporto e simili;

5. Supermercati, ipermercati, grandi magazzini. In generale: Ai sensi dell'art. 195 comma 2, lett. e) del D.lgs. 152/2006, non sono assimilati agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali a servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. D) del D.lgs. 114/98 (vedi stralcio): Art. 4, comma 1, lett. D) del D.lgs. 114/98 "per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

B) RIFIUTI NON AMMESSI

• materiali inerti da imprese edili;

• televisori, frigoriferi ed altri elettrodomestici, nonché apparecchiature elettroniche in genere;

• pallets;

• rifiuti vegetali da imprese di manutenzione del verde;

• teli e altri materiali provenienti da imprese agricole;

• rifiuti pericolosi in genere (batterie, fitofarmaci, medicinali, filtri di olio ecc.); • olio minerale esausto (soprattutto da meccanici);

• imballaggi terziari.

• Gli imballaggi secondari conferiti in maniera indifferenziata; Ai fini della gestione operativa del Centro di Raccolta il conferimento delle tipologie di rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste al successivo art. 46.

Art.48 Modalità di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto

Si riportano a seguire le disposizioni specifiche per le modalità di conferimento delle differenti frazioni.

1. rifiuti pericolosi e RAEE

a) Rifiuti pericolosi: il conferimento è effettuato contenitori a tenuta, ubicati all'interno di appositi box all'interno del centro di raccolta comunale. Il materiale prima del conferimento dovrà essere già

stato selezionato e dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto che ne comprometta l'accettabilità da parte dell'impianto di smaltimento.

I rifiuti conferibili sono così individuati:

• batterie d'auto: E' ammesso il conferimento solo da parte di utenze domestiche.

• prodotti chimici domestici e loro contenitori vuoti quali vernici, mastici, isolanti, acidi, ammoniaca, diluenti, inchiostro, antiparassitari, smacchiatori, bianchetti ecc.

I prodotti chimici devono essere conferiti nel proprio contenitore originale o comunque in contenitore sul quale deve essere scritto il tipo di prodotto contenuto al fine di consentire all'impianto di smaltimento di destinarlo a specifico trattamento chimico; I contenitori devono essere sigillati e garantire che il prodotto non fuoriesca; E' ammesso il conferimento solo da parte di utenze domestiche.

• cartucce esauste di toner di fotocopiatrici, stampanti e fax: occorre garantire, durante il trasporto ed il conferimento, l'integrità della cartuccia evitando la dispersione del residuo di toner contenuto; E' ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (3-4 cartucce 2-3 volte all'anno);

• pile esaurite: trattasi della medesima raccolta differenziata estesa sul territorio comunale con i contenitori stradali.

• olio minerale: nel contenitore, a disposizione esclusivamente per le utenze domestiche, può essere travasato olio derivante da cambio olio motore veicoli.

b) RAEE: il conferimento è effettuato in cassoni contrassegnati con la tipologia del rifiuto.

E' consentito il conferimento solo per le utenze domestiche o assimilate.

Per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla legislazione vigente in materia (D.M. n. 65 del 08/03/2010 e s.m.i).

• R1 – Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi e condizionatori)

• R2 – Grandi bianchi (lavastoviglie e lavatrici)

• R3 – TV e Monitor

• R4 – Componenti elettronici (cellulari, stampanti, fax, ventilatori, ecc.)

• R5 – tubi fluorescenti e neon.

2. rifiuti non pericolosi

1. Rifiuti vegetali: I rifiuti vegetali, quali rami, potature, erba, foglie, piante orticole e ornamentali, derivanti dall'ordinaria manutenzione del giardino, devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenerne il più possibile il volume (es: i rami non devono superare la lunghezza di 1,5 m). Non possono essere conferiti frutta e verdura avariata che devono essere messi con la frazione umida dei rifiuti domestici, sassi, ceppi di alberi, tronchi (interi o aventi diametro superiore a 3/4 cm.) vasi di terracotta o plastica, sacchi di plastica, pali tutori in plastica o metallo ed altri

rifiuti non compostabili; E' consentito l'uso di materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi al Centro di Raccolta.

All'atto del conferimento i rifiuti dovranno essere liberati a cura dell'utente, da qualsiasi involucro e immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo. Le imprese agricole e florovivaistiche non possono utilizzare il Centro di Raccolta per il conferimento di propri rifiuti vegetali in quanto i medesimi rifiuti sono classificati come "scarti di lavorazione".

2. Carta e cartone: nel cassone devono essere conferiti: riviste, giornali, scatole in carta e cartone, ecc, il più possibile compressi da parte dell'utente, onde occupare il minore spazio possibile. E' severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati o che siano formati oltre che da carta e cartone, anche da altri componenti.

3. Legno: nel cassone devono essere conferiti: imballaggi vari, quali pallets, cassette della frutta, casse in legno, mobili di legno, ecc. Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto (plastica, carta, tessuti, ferro, vetro ecc.) che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di smaltimento.

4. Rifiuti ingombranti domestici: Nel cassone devono essere conferiti, per esclusione, i rifiuti che non vanno in nessuno degli altri contenitori presenti nel centro di raccolta o per i quali non è attiva la raccolta "porta a porta", quali:

- vecchi mobili plurimateriale (possibilmente smontati per ridurne il volume)
- imballaggi in genere
- materiali vari in pannelli (gesso, plastica)
- cellophane, carta plastificata, adesiva, metallizzata
- paglietta metallica
- pelle e similpelle
- feltri e tessuti non tessuti
- materassi ed imbottiture naturali e sintetiche
- tappezzerie, moquette, linoleum
- juta
- oggetti di uso domestico (es: pentolame, piatti, ecc).

Il materiale dovrà essere conferito in modo separato, soprattutto nel rispetto delle altre frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato; in particolare, i rifiuti conferiti non dovranno essere costituiti in tutto o in parte da rifiuti speciali e/o pericolosi e nel limite del possibile, essere privi di parti in metallo e legno da conferire negli appositi cassoni.

5. Vetro: nel cassone dovranno essere depositate lastre in vetro o contenitori in vetro che per la loro dimensione non sono conferibili tramite il servizio "porta a porta".

Non devono essere inseriti altri materiali (le damigiane devono essere private del rivestimento in paglia, legno o plastica, dalle specchiere devono essere tolte mensole metalliche e portalampade; Non devono essere conferite lampade al neon o altre lampade e lampadine, ceramica, porcellana;

6. Materiale ferroso: nel cassone vanno depositati solo oggetti fatti esclusivamente in ferro o metalli in genere, il più possibile puliti. E' vietato lo smaltimento delle marmitte.

7. Materiale inerte: nel cassone vanno conferiti solo rifiuti derivanti da varie attività di piccola manutenzione delle proprie abitazioni (lavandini, piastrelle, calcinacci, ecc) purché eseguiti in economia diretta dai privati. La quantità ammessa "una tantum" per ogni utenza è quantificata approssimativamente in max 30kg/anno corrispondente a circa 2 carriole. Non devono essere inseriti pannelli in cartongesso, eternit, sacchi in plastica o carta, vasi in plastica, rubinetteria, tubi in plastica o metallo, cavi elettrici, stipiti ed altri rifiuti da demolizione. Per lavori di maggiore entità e/o eseguiti da ditte o imprese è compito di queste stesse ditte provvedere allo smaltimento delle macerie presso le discariche autorizzate. Le imprese edili non posso utilizzare il Centro per il conferimento di rifiuti inerti in quanto classificati come scarti di lavorazione. E' severamente vietato conferire materiale contenente amianto, che deve essere smaltito secondo le normative di legge, da ditte specializzate.

8. Pneumatici: Il conferimento è consentito unicamente alle utenze domestiche ed è limitato a copertoni di moto, scooter, biciclette. Il conferimento deve avvenire previa separazione di parti metalliche metallica, che devono essere collocate nel contenitore del materiale ferroso.

9. olio vegetale: nel contenitore dovrà essere conferito olio e grasso vegetale ed animale residuo, ossia quello derivante da cottura e frittura di alimenti. L'olio va conferiti senza residui di cibo.

10. indumenti usati: nel contenitore devono essere conferiti unicamente indumenti usati (vestiti, lenzuola, coperte, ecc.). E' vietato depositare i rifiuti fuori dall'apposito contenitore.

ART. 49 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DELLE UTENZE COMMERCIALI - ARTIGIANALI INDUSTRIALI

1. Le utenze commerciali, artigianali ed industriali ubicate nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti mediante regolare iscrizione a ruolo, possono conferire a loro cura, presso il Centro di Raccolta, le diverse tipologie di rifiuto consentite nelle giornate di apertura non festive e negli orari stabiliti.

2. E' severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali o pericolosi, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore attraverso accordi diretti con ditte autorizzate.

ART. 50 – CONTROLLI

1. Tutte le utenze che conferiscono i rifiuti differenziati al centro di raccolta possono essere sottoposte ad accertamenti quali-quantitativi.

j)introdursi nel C.C.R. fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione.

Art. 53 Riduzioni per la raccolta differenziata

In applicazione al vigente Regolamento della TARI,art.17,i titolari di utenze domestiche che conferiscono i rifiuti presso il CCR o agli analoghi centri periferici, hanno diritto ad una riduzione della tassa, tanto nella parte fissa che in quella variabile con il criterio delle quantità ponderate di cui all'allegato "A", secondo lo schema che segue:

quantità	riduzione
50 kg	15%
100 kg	35%
200 kg	50%

Per il raggiungimento della percentuale di differenziata al fine di ottenere la prevista riduzione sulla tassa della parte fissa e variabile è necessario conferire i rifiuti secondo la seguente quantità:

100kg cartone/carta

30 kg vetro

50 kg plastica

10 kg lattine in alluminio

10 kg dei restanti rifiuti previsti dall'allegata tabella A.

Art.54 classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principali o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prefissa per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superfice destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Pertanto la commissione chiude i lavori alle ore 12.50 e viene aggiornata come da calendario

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Consigliere _____

IL PRESIDENTE

Consigliere Simona Mannina

Componenti

Mannina Simona _____

Manuguerra Alessandro _____

Genco Paolo _____

DAIDONE CARMELA _____

Erice, 16/02/2018